

STATUTO DELLA FONDAZIONE VITA NOVA Ente Filantropico

Art. 1 - Identità

E' costituita - ai sensi del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito, Codice del Terzo Settore o CTS) e degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile - per volontà del fondatore Associazione Movimento per la Vita Italiano, una Fondazione del Terzo settore denominata "FONDAZIONE VITA NOVA Ente Filantropico", con sede legale in Roma.

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

Delegazioni e Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali a supporto della Fondazione stessa.

La Fondazione è un Ente Filantropico ai dell'art. 37 D.Lgs. 117/2017 e, pertanto persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, come meglio specificato al successivo art. 2, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, ai lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti dei propri organi.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione deve sempre usare, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente Filantropico".

Art. 2 - Finalità e attività

Ai sensi dell'art. 37, co. 1, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, specificamente nei seguenti settori dell'art. 5 CTS:

u) "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo";

i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";

a) "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni".

La Fondazione rivolge attenzione principale ai progetti ed alle iniziative in favore della maternità e della vita umana fin dal primo istante del concepimento.

In particolare, essa gestisce ed amministra beni patrimoniali da destinare al sostegno economico di istituzioni, associazioni, movimenti e cooperative che:

A) perseguano iniziative che, a livello di educazione, ricerca scientifica, di costume e di opinione pubblica perseguano la tutela della vita fin dal concepimento;

B) esprimano solidarietà umana, intesa come impegno concreto e positivo della vita nascente e della sua accoglienza nei confronti della famiglia, della coppia e della donna che si trovano di fronte ad una maternità difficile anche ospitando e assistendo la madre e il figlio sia prima che dopo la nascita.

Tale sostegno potrà realizzarsi sia mediante l'erogazione di contributi in denaro, periodici o non periodici prelevati dalla rendita del patrimonio della Fondazione, sia mediante la concessione in uso di beni mobili o immobili di proprietà della stessa sulla base di convenzioni che assicurino l'integrità del patrimonio di essa Fondazione e la realizzazione dei servizi sociali corrispondenti alla sua finalità da parte dei beneficiari.

La Fondazione persegue i suoi scopi istituzionali anche collegando con organismi similari esistenti in Italia e all'estero, in particolare con Centri di Aiuto alla Vita, Case Famiglia, Centri di Accoglienza, Enti ed Istituti di Assistenza.

La Fondazione può altresì svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: la loro individuazione sarà operata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 CTS - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per il perseguimento del proprio scopo e finalità, la Fondazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 e/o degli altri enti di cui all'art. 4, co. 2 CTS.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione - utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 1 - è composto dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, in sede di atto costitutivo.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio derivante da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi della Fondazione o da terzi donatori, pubblici o privati.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione degli esercizi precedenti nonché da riserve libere di altro genere.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, co. 4 CTS sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per le obbligazioni della Fondazione risponde, a norma dell'art. 22, co. 7 CTS, soltanto l'ente con il suo patrimonio.

È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 CTS.

Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Principi di gestione

Ai fini di cui all'art. 38, co. 1 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi di gestione (*si possono modificare ... è necessario solo che siano indicati espressamente nello Statuto*) del patrimonio, della raccolta fondi e delle risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;

b) la raccolta di fondi e risorse in genere, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 CTS e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del Progetto Gemma e dei progetti e delle attività che la Fondazione finanzia e realizza in conformità agli scopi della Fondazione di cui all'art. 2; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

Art. 5 - Bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale dell'esercizio precedente.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale devono essere trasmessi al Fondatore accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo.

Il bilancio di esercizio è redatto e depositato a norma dell'art. 13 CTS, mentre il bilancio sociale è redatto e depositato a norma degli artt. 14, co. 1 e 39 CTS.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione di un *advisor board* costituito da uno o più soggetti da lui designati.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, persone fisiche, di cui 5 eletti dal consiglio direttivo del Mpv italiano, più il presidente pro-tempore del MPV italiano o suo delegato, e il tesoriere pro-tempore del MPV Italiano.

Resta in carica per cinque esercizi e i suoi membri elettivi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in corso di mandato solo per:

- dichiarazione di incapacità di agire;
- condanne penali, anche in primo grado di giudizio;
- altri casi previsti dal Codice Civile e dal presente Statuto.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo del Movimento per la vita italiano nomina i nuovi consiglieri sostitutivi,

che restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, senza che la seguente esemplificazione costituisca limitazione ai poteri:

- stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito dello scopo, delle finalità e delle attività di cui agli artt. 1 e 2;
- amministrare e gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio stesso;
- approvare gli eventuali regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni e dei lavori del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- proporre, in conformità alla volontà del Fondatore, eventuali modifiche statutarie, da approvarsi a norma di Legge;
- deliberare sull'eventuale assunzione di personale dipendente e sulla gestione dei rapporti di lavoro, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 16 CTS;
- delegare specifici compiti ai singoli componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, fermo restando la facoltà di impartire direttive ai delegati.

La partecipazione e le prestazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono totalmente gratuite.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, con comunicazione di almeno dieci giorni anteriore all'adunanza; o di almeno tre giorni in caso di necessità od urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e

l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Quorum costitutivo: l'adunanza del Consiglio è validamente costituita se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri (4 su 7).

Quorum deliberativo: le deliberazioni del Consiglio validamente costituito sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con votazione palese, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Ente il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un Segretario di volta in volta designato fra i presenti.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento audio/video con uno o più di partecipanti la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente: saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i componenti dell'Organo di Controllo, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità, per la discussione di argomenti di loro competenza.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati e procuratori. Egli resta in carica per cinque esercizi.

Spetta al Presidente, o a un suo delegato membro del Consiglio di Amministrazione:

- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- convocare in adunanza plenaria, quale momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione ne loro Stato ovvero alla Fondazione medesima;
- curare i rapporti con gli istituti di credito presso cui la Fondazione ha aperto posizioni creditorie o debitorie;
- trattenerne i rapporti con i professionisti che prestano la loro opera nell'interesse della Fondazione e con i dipendenti della stessa;
- in caso di assoluta e improrogabile urgenza, assumere le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riferire le stesse al primo Consiglio utile.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente: i casi di impedimento del Presidente saranno indicati nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente esercita le proprie funzioni gratuitamente.

Art. 9 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio Direttivo del fondatore Movimento per Vita Italiano.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 CTS, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, lo stesso Consiglio dovrà procedere alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Art. 10 - Libri e registri

La Fondazione tiene i seguenti libri e registri:

- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 11 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12 - Lavoratori

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 CTS.

I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la eventuale differenza

retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Art. 13 - Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Associazione Movimento per la Vita Italiano, ove ETS (Ente di Terzo Settore), previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, co. 1 CTS.

In caso di scioglimento della Fondazione conseguente a cessazione dell'Associazione Movimento per la Vita Italiano, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri ETS (Enti di Terzo Settore), previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, co. 1 CTS, con finalità analoghe nel campo del soccorso e dell'assistenza socio-sanitaria delle persone svantaggiate e in particolare delle gestanti e delle madri di minori in condizioni di disagio e difficoltà.

Art. 14 - Cessazione del Fondatore

In caso di cessazione dell'Associazione Movimento per la Vita Italiano, che è il Fondatore, la Fondazione si scioglie di diritto, ai sensi dell'art. 27, co. 1 del Codice Civile.

Art. 15 - Norme transitorie per la qualifica Onlus

In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo Settore e fino al termine di cui all'art. 104, co. 2 del Codice medesimo, la "FONDAZIONE VITA NOVA ONLUS" è soggetta a quanto previsto al D.Lgs. 460/1997 ed è iscritta all'Anagrafe delle ONLUS.

Eventuali disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal D.Lgs. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui al comma 1.

Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la "FONDAZIONE VITA NOVA ONLUS":

- a) opera nei seguenti settori di cui all'art. 10, co.1 del D.Lgs. 460/1997: beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, per la tutela della maternità e della vita umana fin dal primo istante del concepimento;
- c) non svolge attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) in caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- e) utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

Art. 16 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.